



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA: POLIZIA MUNICIPALE

N° Registro del Servizio 40/2016
N° Registro Generale <u>675</u>
N° ALBO <u>319</u> DEL <u>17</u> MAG. 2016

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura e del servizio di realizzazione impianto di videosorveglianza sulla pista ciclabile ad integrazione e ampliamento sistema di videosorveglianza cittadina del comune di Amantea di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto previa RDO CIG ZB019DAAD8

Il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 2016 nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che nell'intero ambito comunale nonché presso questo Comando sono installati servizi tecnologici per il controllo ed il monitoraggio del territorio;

Vista la delibera di giunta n° 87 del 03.05.2016 avente per oggetto "Videosorveglianza pista ciclabile - Atto di indirizzo";

Considerato che con l'approssimarsi della stagione estiva, l'apertura della nuova infrastruttura favorirà un notevole incremento di fruitori per cui necessita, stante la ubicazione periferica, di congrui interventi a tutela della sicurezza urbana;

Considerato che, nelle more dell'approvazione del bilancio anno 2016, è possibile procedere ad impegnare le somme sulla scorta delle risorse in dodicesimi del bilancio anno 2015;

Preso atto che sulla base dei 5/12imi disponibili nel corrispondente intervento 2015 e delle valutazioni appresso specificate, è possibile ed utile allo scopo realizzare la videosorveglianza lungo la pista ciclabile realizzata tra il torrente S. Maria e l'innesto con località "la tonnara", prevedendo la installazione n° 11 postazioni più la postazione di rilancio che consentano la copertura dell'intero tracciato, cablata in fibra ottica monomodale 9/125;

Alla luce di quanto sopra,

Constatato che:

- la fornitura/il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli acquisti in economia;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima" spending review), è stato imposto l'obbligo per tutta la pubblica amministrazione di ricorrere - ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

la fornitura/il servizio in oggetto è presente sul catalogo MEPA nel bando denominato Bando ICT 2009 - videosorveglianza, pertanto si ritiene di poter avviare procedura in economia - affidamento diretto, previa rdo mepa a singolo fornitore, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. per la fornitura dell'attrezzatura specifica richiesta dal servizio di Polizia Municipale; Considerato che è stata effettuata una ricerca di mercato informale con relativo computo che ha prodotto l'importo da inserire a base d'asta;

Al fine dell'individuazione della procedura, fatte le dovute valutazioni - ricerche e considerazioni, è stata predisposta la documentazione seguente e stabilite le condizioni come sotto indicate:

- **Tipologia dell'appalto:** fornitura di beni e servizi
- **durata:** entro i termini di consegna previsti, valutati in gg. 30 dalla data dell'ordine, oltre i termini di garanzia offerti.
- **lotto:** un lotto funzionale;
- **importo presunto della fornitura, compresa la garanzia offerta, oltre all'IVA dovuta ai sensi del DPR 633/72:** euro 39.800,00 I.E.;
- **rischi da interferenza:** a seguito degli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per lo svolgimento del servizio non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura ovvero di servizi, per quanto attiene la formazione, di durata inferiore a 5 uomini giorno; non si ravvisa la presenza di interferenze delle lavorazioni della ditta con il personale comunale e pertanto non sono previsti costi della sicurezza da interferenza;
- **criterio di aggiudicazione:** criteri di aggiudicazione ai sensi dell' Art. 82 . del D. L.vo 163/2006 al prezzo più basso in quanto, trattandosi di beni specifici, per i quali sono state indicate tutte le caratteristiche minime, oltre ad aver valutato ed opportunamente indicato i termini di consegna e garanzia, non vi sono altri elementi da valutare se non il prezzo.
- Viene prevista la possibilità del sub appalto da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta:
- ditte da invitare: 1;

Il RUP della procedura, viene individuato nell'Istruttore di P.M. Bazzarelli Giacomo, come indicato nella RDO.

Con il presente atto si propone di approvare la procedura, la documentazione e di impegnare la relativa spesa presunta.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - o l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- o l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 - il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
 - b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;
- rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"* e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:
 - amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - istituzioni educative ed universitarie;
 - enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

a) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

b) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

c) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punti a), b) e c); di questo elenco;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la

fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Rilevato nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato, come da relazione del responsabile del procedimento n. 7086, in data 12.05.2016;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di realizzare un sistema di videosorveglianza sulla pista ciclabile in prosecuzione ed ampliamento al contratto di manutenzione straordinaria e ordinaria in atto presso questa amministrazione e affidata alla ditta Eurocom Telecomunicazioni di Riccione previa gara aperta (RDO CIG N. C.I.G. – 6452263FDA), consentendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell'utenza;

c) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non viene individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì è stato individuato in virtù di una precedente gara con contratto in essere fino al 2017;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità. Si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente della procedura di affidamento diretto;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi dell'art. 36 comma 2 d. lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo dall'art. 30 del d. lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

in particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma 3, numero b, perché nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate

- rilevato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia

e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni", sicchè si può affermare:

1) Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema di acquisto, poi si distingue in:

a) «strumenti di acquisto», regolati dalla successiva lettera cccc) come "strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo". Rientra tra gli strumenti di acquisto (numero 3) della lettera cccc)) "il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo", cioè mediante ordine di acquisto diretto;

b) «strumenti di negoziazione», regolati dalla successiva lettera dddd) come "strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo". Rientrano tra gli strumenti di negoziazione (numero 3 della lettera dddd) "il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale", cioè mediante richiesta d'offerta.

2) il comma 6 dell'articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del "mercato elettronico" si possono utilizzare, se gli "strumenti di acquisto", oppure se gli "strumenti di negoziazione". Sotto la soglia dei 40.000 euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d'offerta;

ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole anche per lo strumento della RdO nell'ambito del MePa nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a).

Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Visti altresì:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori, trattandosi per altro di un'unica lavorazione concernente l'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale sulla pista ciclabile

si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

o si prevede:

- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;

Visti:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Rilevato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
 - o in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

atteso che, in data 12/05/2015, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **ZB019DAAD8**

DETERMINA

1) avviare procedura in economia – affidamento diretto, previa rdo mepa a singolo fornitore, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) d.lgs 50/2016 attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A., per le motivazioni indicate in premessa,

per la realizzazione impianto di videosorveglianza sulla pista ciclabile ad integrazione e ampliamento sistema di videosorveglianza cittadina del comune di Amantea;

2) di approvare la documentazione per la pubblicazione della RDO e consistente in:

- capitolato speciale ;
- condizioni particolari RDO;
- allegato offerta economica;

3) di prendere atto che i dati del contratto sono i seguenti:

- contratto di servizio
- durata: mesi uno dalla stipula del contratto;
- Importo complessivo presunto pari ad euro 39.800,00 oltre all'IVA dovuta ai sensi del DPR 633/72 e smi;
- un lotto funzionale;

- Codice CIG acquisito sul sito dell'ANAC: **CIG ZB019DAAD8**

4) di impegnare la spesa presunta di euro 39.800,00 IVA esclusa;

5) di dare atto che la spesa presunta di Euro 39.800,00 I.E. si farà carico all'intervento del redigendo Bilancio 2016;

6) di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

7) di provvedere alla relativa liquidazione a servizio avvenuto ed a presentazione di regolare fattura.

di inoltrare direttamente alla ditta Eurocom di Riccione, la RDO per la realizzazione impianto di videosorveglianza sulla pista ciclabile ad integrazione e ampliamento sistema di videosorveglianza cittadina del comune di Amantea,

di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

il fine che il contratto intende perseguire è quello di realizzazione impianto di videosorveglianza sulla pista ciclabile ad integrazione e ampliamento sistema di videosorveglianza cittadina del comune di Amantea;

il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;

le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;

il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2015 che:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione determinate "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli;

b) gli atti da pubblicare sono:

la relazione del responsabile del procedimento relativa all'indagine di mercato condotta;

la presente determinazione a contrattare;

la determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione;

il contratto;

l'aggiudicatario;

l'importo di aggiudicazione;

i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

l'importo delle somme liquidate

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 Testo Unico Enti Locali.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Emilio CARUSO)

Emilio Caruso

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE ED-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <u>2030105</u> Capitolo <u>80105</u>/PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio -</p> <p>Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano VIGLIATORE) <i>Gaetano Vigliatore</i></p>		<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p>Il Responsabile <i>Emilio Caruso</i></p>
---	--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

Dal 17 MAG. 2016 al 1 GIU. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Emilio Caruso